



COMUNE DI SOLERO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 34

OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE AL 31.12.2023 EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti dodici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TONIATO ANDREA - Sindaco	Sì
2. ERCOLE GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
3. MONDO PIERFRANCO - Consigliere	Sì
4. GARAVELLI ILARIA - Consigliere	Giust.
5. PENNO FRANCESCO - Consigliere	Sì (da remoto)
6. CERRUTI LAURA - Consigliere	Sì
7. PASTORE GIULIA - Consigliere	Sì (da remoto)
8. ROSSI ORIETTA - Consigliere	Sì
9. GUALINETTI ALESSANDRO - Consigliere	Sì (da remoto)
10. ROBOTTI CRISTINA - Consigliere	Giust.
11. TERZOLO STEFANIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. BELLA Davide il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TONIATO ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	Firma: Il Segretario Comunale F.to Dott. BELLA Davide La Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Stefania Degiovanni La Responsabile del Servizio Tecnico F.to Geom. Elena Sartirana
Parere di regolarità contabile ex art. 49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	Firma: La Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Stefania Degiovanni

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Solero e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, 97 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di contabilità;

UDITA l'illustrazione del Sindaco sulle partecipazioni possedute;

CON votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto espressi nei modi e nelle forme di legge, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

- Presenti: 9
- Votanti: 9
- Favorevoli: 9
- Astenuti: 0
- Contrari: 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione al 31.12.2024 delle società in cui il Comune di Solero detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
5. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

DOPODICHE il Consiglio Comunale, con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- Presenti: 9
- Votanti: 9
- Favorevoli: 9
- Astenuti: 0
- Contrari: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

La seduta termina alle ore

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to TONIATO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BELLA DAVIDE

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata il giorno 13/02/2026 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.solero.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Solero, 13/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BELLA DAVIDE

Il sottoscritto

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Solero, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BELLA DAVIDE

Il sottoscritto

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.solero.al.it, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 13/02/2026 al 27/02/2026 ai sensi dell'art. 124 comma 1, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Solero, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BELLA DAVIDE